



Appendice 1: Normativa relativa agli aiuti di Stato

Le normative applicabili sono le seguenti:

- Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis».

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e specificati di seguito. La disciplina prevista nei suddetti regimi si applicherà ai Piani formativi presentati sia direttamente dalle imprese costituite o da costituire in ATI o ATS o Consorzi, sia dagli altri organismi abilitati a presentare i Piani stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi in ambedue i casi beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Indicazioni relative all'applicazione del Regolamento CE 800/2008

Il REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) sostituisce ed abroga il precedente Regolamento 68/01.

Il Nuovo Regolamento 800/2008 introduce importantissime novità.

Gli aiuti esentati **non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis)** che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione (1) ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni.

1. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica;
- b) il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

- a) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

b) di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

TIPOLOGIA DELLA FORMAZIONE	Grande impresa > 250 dipendenti	Media impresa < 250 dipendenti	Piccola impresa < 50 dipendenti
Formazione Specifica	25	35	45
Formazione Generale	60	70	80

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, di ulteriori 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili.

TIPOLOGIA DELLA FORMAZIONE PER CATEGORIE SVANTAGGIATE	Grande impresa > 250 dipendenti	Media impresa < 250 dipendenti	Piccola impresa < 50 dipendenti
Formazione Specifica	35	45	55
Formazione Generale	70	80	90

Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei **trasporti marittimi**, la sua intensità può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

E' importantissimo evidenziare che **ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.**

I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

- costi del **personale docente**
- spese di **trasferta**, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
- altre voci di **spesa correnti, quali materiali e forniture**, con attinenza diretta al progetto;
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature**, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali)**, a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

Nel caso delle spese di cui alla lettera e), quindi, queste possono essere riconosciute per un importo non superiore al 50% del costo del progetto.

Principali Differenze rispetto al precedente regime:

- non si fa più riferimento alle aree di cui Art. 87, lettere a) b) c) del Trattato

- alle voci “costo del personale” si aggiungono anche le spese generali indirette (amministrative, locazione, spese generali). Ciò significa che nella redazione del budget questa macrovoce non potrà superare il 50% del costo dell'intero progetto. Si ricorda che Fondir non ammette a contributo il costo del lavoro, che concorre, tuttavia, come quota privata al cofinanziamento del Piano.

Definizioni

Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

PMI

Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) appartengono le imprese che **occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.**

Piccola Impresa:

All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa **meno di 50 persone** e realizza un **fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.**

Piccolissima Impresa:

All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa **meno di 10 persone** e realizza un **fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.**

Grande Impresa:

Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che **occupano più di 250 persone**, il cui **fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.**

Formazione generale e formazione specifica

■ Formazione generale

Fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti che perseguono tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza e si potrebbero quindi esentare dalla notifica preventiva intensità di aiuto più elevate.

La formazione in materia di gestione dell'ambiente, innovazione in campo ambientale e responsabilità sociale delle imprese, potenziando così la capacità del beneficiario di contribuire agli obiettivi generali di tutela ambientale è considerata formazione generale

■ Formazione specifica

Va principalmente a beneficio dell'impresa e comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza e di conseguenza l'intensità di aiuto esentabile dalla notifica preventiva dovrebbe essere molto inferiore.

Lavoratore svantaggiato

E' definito lavoratore svantaggiato colui che:

- qualsiasi giovane di meno di 25 anni, durante i primi sei mesi dall'assunzione, non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente,
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro,

- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare,
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, il regolamento preveda unicamente l'esenzione purché gli aiuti alla formazione non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Lavoratore disabile

E' definito lavoratore svantaggiato chiunque sia:

- riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;
- caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

Indicazioni relative all'applicazione degli Aiuti di importanza minore ("de minimis")

Il Soggetto proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al Regolamento CE n. 1407/2013 del 17 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis».

La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica a tutti i Piani formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ogni caso, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Il regime in questione si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;

- attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).

L'impresa che intenda avvalersi del regime "de minimis" compilerà, sia al momento della presentazione che in fase di rendicontazione, apposita dichiarazione dalla quale risulti che i contributi pubblici ricevuti nell'ultimo triennio consentono l'applicazione del regime in questione.¹

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Il Regolamento *de minimis* in vigore per il settennato 2014 - 2020 è sostanzialmente identico a quello rimasto in vigore per il periodo 2007 - 2013, salvo un'importante novità da tenere presente per le imprese appartenenti a un gruppo aziendale.

La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica": nel calcolo del plafond *de minimis* deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. La nuova norma richiama da vicino il principio e il metodo utilizzato per il calcolo della dimensione di piccola e media impresa (come da notizia correlata a fondo pagina).

Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

¹ Ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico – giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti – l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.